

## CAPITOLO IV

### *LE NOVITÀ IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE*

di *Adolfo Coppola e Elisa Annamaria Daniele*

GUIDA: 1. La pubblicità degli atti esecutivi – 2. Le novità (obbligate?) in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – 3. La conversione del pignoramento a rate – 4. Cessazione dell'efficacia del pignoramento.

#### **1. La pubblicità degli atti esecutivi (A.C.)**

Antecedentemente alla celebrazione della vendita, e secondo le puntuali indicazioni contenute nell'ordinanza, deve essere effettuata la pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c..

Il sistema ideato dal legislatore del 1940 - che contemplava: l'affissione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di un avviso, redatto dal cancelliere, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo; l'inserimento del medesimo avviso nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario; la pubblicazione con le medesime modalità dell'istanza di assegnazione o di vendita almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sulla istanza stessa - è stato, come è noto, profondamente e più volte modificato anche prima della riforma del 2005, con il chiaro intento di migliorare ed amplificare la circolazione delle notizie, al fine di renderle accessibili al maggior numero possibile di soggetti interessati e non soltanto al ristretto circolo di coloro che, si riteneva, fossero capaci di ottenere informazioni privilegiate sui tempi della procedura e le peculiarità dei cespiti posti all'asta<sup>1</sup>.

Il primo intervento è avvenuto ad opera della L. 340/2000, che, sopprimendo i fogli degli annunci legali delle province, ha di fatto abolito la pubblicità degli avvisi mediante affissione su di essi, seguita poi dalla L. 448/2001, in base alla quale il giudice ora deve disporre che

---

<sup>1</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2009, 713.

l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale<sup>2</sup>.

Allo scopo dell'individuazione della portata di detta ultima norma, la L. 289/2002 ha stabilito l'equiparazione ai quotidiani (locali o nazionali) dei giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata, mentre il D.Lgs. 196/2003 ha disposto che nell'avviso sia omessa l'indicazione del debitore, all'evidente fine di garantire la riservatezza dell'esecutato.

La L. 80/2005 ha, infine, previsto che lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp. att. c.p.c., sia inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, introducendo altresì l'art. 173-ter disp. att. c.p.c., in base al quale si è previsto che i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 c.p.c. ed i criteri e le modalità con cui gli stessi siano formati e resi disponibili vengano stabiliti dal Ministro della Giustizia con proprio decreto<sup>3</sup>.

Prima della riforma operata dal D.L. 83/2015 ("Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"), conv. nella L. 132/2015, la pubblicità obbligatoria andava dunque effettuata secondo le seguenti modalità: affissione dell'avviso di vendita per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge(va) il procedimento esecutivo; inserimento dello stesso avviso, dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima in apposito sito internet, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; inserimento dell'avviso nello stesso termine sui quotidiani di informazione nazionali o i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC); solo quando ritenuto opportuno dal giudice, divulgazione con le forme della pubblicità commerciale.

<sup>2</sup> La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.

<sup>3</sup> La normativa regolamentare è stata emanata con il D.M. 31.10.2006.

Con il recente intervento normativo, si introducono rilevanti novità, tra cui – con l’art. 13, comma 1, lett. b) - innanzitutto il portale delle vendite pubbliche, nel quale devono essere inseriti gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani, con superamento così dell’anacronistica previsione che imponeva la pubblicità dell’avviso di vendita nell’albo del singolo ufficio giudiziario interessato (art. 490, comma 1, c.p.c.).

L’iniziativa, che si colloca nel solco del portale europeo della giustizia, in fase di attuazione e a cui è affidato il compito di “rendere più semplice la vita del cittadino”<sup>4</sup>, risponde all’evidente obiettivo di massimizzare l’informazione sulle procedure esecutive, in modo da aumentare la trasparenza delle vendite giudiziarie e, quindi, il tasso di efficacia e dunque la tutela dei creditori e dei debitori.

È altamente presumibile, infatti, che il nuovo meccanismo permetterà a tutti gli interessati di acquisire con molta più facilità le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie, giacché l’accesso ad un’unica area web gestita dal Ministero della giustizia consente il superamento dell’attuale frammentazione, dovuta al fatto che, sinora, ogni singolo tribunale pubblicava gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici.

Circa le modalità operative, il nuovo art. 161-*quater* disp. att. c.p.c. – di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) - dispone che:

- la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche (che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire), che dovranno essere stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche;
- quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115<sup>5</sup>;

<sup>4</sup> Cfr. relazione illustrativa.

<sup>5</sup> Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è infatti dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore precedente, contributo dovuto, quando la vendita è disposta in più lotti, per ciascuno di essi.

- il portale delle vendite pubbliche deve inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità;
- il portale delle vendite pubbliche provvede all’archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate;
- il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

L’introduzione del portale delle vendite pubbliche ha determinato, altresì, la necessità di modificare – con l’art. 14, comma 1, lett. b) - l’art. 161-*ter* disp. att. c.p.c. (sulle vendite con modalità telematiche), cui è stato aggiunto il periodo secondo cui, se occorre, le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.

La nuova normativa ha inoltre modificato – attraverso l’art. 13, comma 1, lett. b), n. 2 - il comma 3 dell’art. 490 c.p.c., prevedendo che la divulgazione a mezzo stampa, in precedenza obbligatoria, divenga una forma di pubblicità solo eventualmente concorrente, che il giudice può disporre o d’ufficio o sulla base di una istanza del creditore.

In tal modo, si è inteso chiaramente tutelare l’interesse del creditore, così come quello dello stesso debitore, di massimizzare i risultati netti delle vendite giudiziarie, spesso, specie nel caso di immobili di valore contenuto, significativamente compromesso da eccessive spese di pubblicità.

La recente riforma ha anche – con l’art. 13, comma 1, lett. ee) - regolamentato, per la prima volta, le sanzioni per la mancata esecuzione delle formalità pubblicitarie, stabilendo all’art. 631-*bis* c.p.c. che, se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, va dichiarata anche d’ufficio, con ordinanza (reclamabile ai sensi dell’art. 178, commi 3, 4 e 5, c.p.c.), l’estinzione del processo esecutivo; la disposizione in parola, si prevede ancora, non trova però applicazione quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161-*quater* delle disp. att. c.p.c..

Ad una prima lettura, la norma in questione pare porre (almeno) due problemi interpretativi: uno, se la sanzione dell'estinzione si applichi pure al caso di pubblicazione effettuata tardivamente (il dubbio potrebbe sorgere perché il testo normativo contempla la locuzione “se la pubblicazione.....non è effettuata nel termine stabilito”); l'altro, se le ulteriori ipotesi di irregolarità della pubblicità possano essere interpretate in maniera simile.

Sul primo punto, sembrerebbe preferibile ritenere che estinguere l'esecuzione per un semplice ritardo nella pubblicazione, anche se per causa allo stesso imputabile, sia troppo penalizzante per le ragioni del creditore, non solo giacché, descrivendo la rubrica dell'articolo il suo contenuto come “omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche” (e non come pubblicità fuori termine), l'intenzione del legislatore pare essere stata quella di introdurre un'ipotesi tipica di estinzione, ma pure perché lo scopo fondamentale di consentire una quanto più ampia possibile partecipazione alla vendita (concedendo agli interessati un congruo margine di valutazione), che verrebbe posto nel nulla dall'inosservanza del termine, potrebbe ugualmente raggiungersi mediante il mero differimento della vendita, con disposizione di rinnovazione degli adempimenti pubblicitari<sup>6</sup>.

In merito alla seconda questione prospettata, pare ragionevole pensare che la sanzione dell'estinzione non possa essere estesa alle altre ipotesi di mancanza, o irregolarità<sup>7</sup>, del bando di vendita, giacché il legislatore, pur consapevole del (precedente) generale vuoto normativo in materia, ha espressamente disposto sulla sola ipotesi della mancata pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, sicché, allo stato attuale, per tutte le ulteriori patologie astrattamente verificabili non può che (continuare) a farsi riferimento a quell'orientamento secondo cui, integrando la pubblicità un atto strutturale del procedimento di vendita, sue omissioni o difformità dal modello legale si riflettono sull'aggiudicazione, viziandola per difetto di un atto antecedente e determinando così una nullità da far valere con il ri-

<sup>6</sup> Così (a proposito dell'inosservanza del termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 490 c.p.c. per la pubblicazione dell'avviso sui siti internet, ma il ragionamento pare per vero valere anche per quanto attualmente di nostro interesse), COLANDREA, *La vendita*, in *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, a cura di ROBERTO FONTANA e SIMONA ROMEO, 2011, Padova, 730, che ritiene applicabile alla fattispecie in esame quanto disposto dalla Cassazione circa l'inosservanza del termine sancito dall'abrogato art. 173 disp. att. c.p.c., laddove si è disposto che, rilevato il vizio *de quo*, il giudice dell'esecuzione ha senz'altro il potere di eliminarlo differendo ad altra udienza l'emanazione dell'ordinanza di vendita, e disponendo, nel contempo, che la pubblicità mancata sia eseguita o rinnovata, in modo da consentire che, tra la data in cui questa sia effettuata e quella della successiva udienza, intercorra il lasso di tempo previsto della legge (Cass., 10 agosto 2002, n. 12138).

<sup>7</sup> Cass., 23 novembre 1985, n. 5826.

medio dell'opposizione agli atti esecutivi nel termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c.<sup>8</sup>, con effetti che si ripercuotono pure sull'acquirente in deroga al disposto dell'art. 2929 c.c.<sup>9</sup>.

Sotto il profilo temporale, mentre l'eliminazione dell'obbligatorietà della divulgazione a mezzo stampa si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2015 (27.06.2015) - se è già stata invece disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita - l'operatività di tutte le ulteriori modifiche si avrà decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161-*quater* disp. att. c.p.c..

## **2. Le novità (obbligate?) in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (E.A.D.)**

Sebbene recentemente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) ed ancora inattuabile per mancata emanazione dell'apposito decreto ministeriale, anche l'istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare è stato oggetto di riforma ad opera della recentissima legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50, vigente al 21.08.2015).

Questa prima notazione rende evidente che, aldilà delle considerazioni di merito sulla condivisibilità o meno delle nuove previsioni, ciò che suscita perplessità – *rectius* timore – è la crescente tendenza del legislatore ad imporre per mezzo della decretazione d'urgenza inorganiche modifiche ad ampi e rilevanti settori della giustizia civile, con particolare riguardo alle disposizioni di carattere processuale.

Entrando in *medias res*, deve osservarsi che la scelta di eliminare il riferimento al creditore precedente appare indotta dall'*opinio communis* ai primi commentatori del D.L. n. 132/2014, secondo cui la richiesta di autorizzazione al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, a ricercare con modalità tele-

<sup>8</sup> Cass., 31 ottobre 2005, n. 21106.

<sup>9</sup> Cass., 9 giugno 2010, n. 13824.

matiche beni da pignorare potesse essere avanzata esclusivamente dopo il pignoramento.

Non può, invero, negarsi che per creditore precedente si intende colui che ha già eseguito il pignoramento dei beni, indi per cui l'originaria formulazione della norma in commento lasciava intendere che non si potesse procedere alla ricerca – come normalmente deve essere – anteriormente al pignoramento, bensì solo successivamente<sup>10</sup>.

Ed allora, l'intervento del legislatore si è reso necessario, come si legge nella Relazione illustrativa al DDL di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 83/2015, al fine di risolvere alcune questioni interpretative sollevate dalla giurisprudenza.

Deve, infatti, rassegnarsi l'orientamento dominante da subito formatosi nella giurisprudenza di merito, a mente del quale “L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-*bis* può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l'11 dicembre 2014 e solo a partire da quando saranno stati emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 155-*quater* disp. att. c.p.c.”<sup>11</sup>.

Ora, la previsione di cui all'ultimo periodo del primo comma del novellato art. 492-*bis* c.p.c., secondo cui la richiesta di autorizzazione al presidente del tribunale non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 (ossia il termine dilatorio ad adempiere fissato nell'atto di precetto dal creditore che *ex lege* non può essere inferiore a dieci giorni dalla notificazione del precetto stesso), non lascia alcun dubbio sulla possibilità che l'istanza autorizzativa possa essere avanzata dopo la notificazione del solo precetto e, dunque, anteriormente al pignoramento.

Ciò che desta perplessità, tuttavia, è una considerazione di ordine generale che riguarda l'individuazione dell'inizio dell'espropriazione forzata, da sempre indicato, ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'art. 491 c.p.c., nel pignoramento.

Ora, pur essendo chiara la legge nell'individuare nel pignoramento l'atto iniziale della procedura esecutiva (il primo atto esecutivo vero e proprio) e nel relegare il precetto, e con esso la sua notificazione unitamente o successivamente alla notificazione del titolo esecutivo, nell'alveo degli atti preliminari (o prodromici), non appare altrettanto chiaro se alla richiesta di autorizzazione al presidente del tribunale a ricercare con modalità telematiche beni da pignorare debba riconoscersi natura di atto prodromico o di primo atto esecutivo.

<sup>10</sup> Vd., in tal senso, GIUSEPPE FINOCCHIARO, Il pignoramento: Accesso immediato alle banche dati per la ricerca dei beni, in G. Dir., n.31/2015, 69.

<sup>11</sup> Per tutti, Trib. Novara, 21-01-201, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2015.